



OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione e le Prefetture delle Marche concernente: "Organizzazione delle attività di protezione civile a livello provinciale sia in tempi di quiete che per la gestione delle emergenze".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- Di approvare lo schema di Protocollo di intesa, da stipularsi tra la Regione e le Prefetture delle Marche concernente: "Organizzazione delle attività di protezione civile a livello provinciale sia in tempi di quiete che per la gestione delle emergenze", riportato nell'allegato "A";
- Di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o persona da lui delegata, alla stipula del Protocollo di intesa sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;
- Di stabilire che gli allegati A, 1, 2, e 3 costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Luca Criscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", modificata dal DL n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche in Legge n. 401 del 9 novembre 2001, contenente "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
- Disposizioni contenute nel Capo VIII, Titolo III del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, (artt. 107-109), con il quale si è data attuazione alla riforma amministrativa di cui al Capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, determinando, in particolare, gli ambiti di rispettiva responsabilità dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali per quanto riguarda compiti e funzioni in materia di protezione civile;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
- Decreto legge 15 maggio 2012 n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito nella legge n.100 del 12 luglio 2012;
- Legge n° 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge n° 32 dell'11 dicembre 2001 "Sistema regionale di Protezione Civile";
- Legge n° 13 del 3 aprile 2015 "Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", che prevede che le attività di protezione civile transitano alla Regione;
- DGR n° 1388 del 24 ottobre 2011 - Approvazione degli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella Regione Marche" in attuazione alla direttiva Presidente Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008.

Motivazione

La Legge 24 febbraio 1992 n° 225 (istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile) stabilisce che le Regioni partecipino all'organizzazione ed attuazione delle attività di Protezione Civile anche attraverso la predisposizione di programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.

Con il conferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, sono state attribuite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali.

Con il decreto del 3 dicembre 2008 il Presidente Consiglio dei Ministri ha emanato la Direttiva concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" al fine di disciplinare il flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del sistema nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per



la gestione delle emergenze con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile.

In attuazione del suddetto D.P.R. , con deliberazione n° 1388 del 24 ottobre 2011, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella Regione Marche" con cui si definiscono le primissime attivazioni in casi di emergenza, del sistema di protezione civile. Relativamente al modello organizzativo di scala provinciale, viene ribadita con la stessa D.G.R. 1388/2011 la strategicità delle sale operative integrate come sale operative "uniche ed integrate"; inoltre le SOI sono state spesso utilizzate anche come sede per le riunioni dei Comitati Operativi per la Viabilità (COV) che dipendono dalle Prefetture, con conseguenti positive sinergie tra lo stesso COV ed il Comitato Provinciale di Protezione Civile.

In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) con cui è stato ridefinito l'assetto istituzionale delle Province, quali enti di secondo livello, la legge regionale 3 aprile 2015 n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province) ha trasferito le funzioni non fondamentali dalle Province alla Regione e in particolare, in materia di "protezione civile", quelle individuate nei commi 1 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).

Alla luce del nuovo assetto normativo in materia di Protezione Civile conseguente alla citata legge n° 56/2014 ed al conseguente recepimento regionale, la Regione è chiamata a sostituirsi in tali funzioni all'ente Provincia; è pertanto necessaria una definizione articolata del quadro delle competenze, responsabilità e specifiche funzioni in capo ai diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Dall'assetto normativo richiamato risulta necessaria la definizione articolata ed integrata del quadro delle specifiche funzioni in capo ai diversi soggetti istituzionali coinvolti in materia di Protezione Civile, sia in tempi di quiete che in occasione della gestione di situazioni emergenziali.

Si è reso pertanto necessario definire le modalità del coordinamento inter-organizzativo per l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare e superare le diverse situazioni di emergenza di livello superiore alla lettera a) di cui all'art. 2 della L. 225/92 ed evitare rischi di duplicazioni e di sovrapposizione di attività ottimizzando le risposte delle Istituzioni in modo da assicurare i massimi livelli di tutela dell'incolumità della popolazione e dell'integrità dei beni.

In tale contesto risulta strategico il livello intermedio tra il livello locale e quello regionale in quanto , al verificarsi di un evento di tipo "b" o "c", l'art. 14 della legge 225/92 s.m.i. attribuisce al Prefetto il compito della "*direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione*", nonché raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Il luogo preposto per la gestione delle emergenze provinciali è rappresentato delle Sale Operative Integrate Provinciali presenti su ciascun capoluogo di Provincia.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di pianificazione in materia di protezione civile tra la Regione e le Prefetture sul territorio provinciale nonché per garantire la massima efficacia della risposta a situazioni di emergenza, in relazione alle risorse disponibili, risulta essenziale, in



seduta del 18 DIC. 2017	5
delibera 1530	

considerazione delle rispettive conoscenze ed esperienze, proseguire e rafforzare la forte sinergia e collaborazione tra le Prefetture ed il Servizio Protezione Civile della la Regione Marche maturata e sperimentata anche in occasione dei numerosi avvenimenti emergenziali verificatisi nel territorio regionale negli ultimi anni.

Il documento di cui si propone l'approvazione è stato ampiamente condiviso con tutte e cinque le Prefetture e rappresenta il frutto di una sinergia tra il Servizio Protezione Civile e le Prefetture medesime, reso possibile solo grazie alla costruttiva, proficua e consueta disponibilità e collaborazione di ciascuno degli Uffici Territoriali del Governo.

Si precisa infine che dal presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale:

- Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, da stipularsi tra la Regione Marche e le cinque prefetture: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, riportato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o persona da lui delegata, alla stipula del Protocollo di Intesa sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Matteo Giordano)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale; attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di



conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. David Piccinini)

La presente deliberazione si compone di n. 20 pagine, di cui n. 16 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

II SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Deborah Giraldi)



ALLEGATO A alla DGR n. _____ del _____

“Organizzazione delle attività di protezione civile a livello provinciale sia in tempi di quiete che per la gestione delle emergenze”

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

le **Prefetture di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino** rappresentate ai fini del presente protocollo di intesa, nelle persone di

E

la **Regione Marche**, codice fiscale n. 80008630420, con sede in via Gentile da Fabriano 2, Ancona rappresentata ai fini del presente protocollo di intesa, nella persona del Presidente Luca Ceriscioli (d'ora in avanti Presidente)

PREMESSO CHE:

L'articolo 117, comma 3 e 4 della Costituzione, qualifica la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato;

Le principali fonti normative di livello nazionale in materia di protezione civile:

- a) la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", modificata dal DL n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche in Legge n. 401 del 9 novembre 2001, contenente “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;
- b) le disposizioni contenute nel Capo VIII, Titolo III del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, (artt. 107-109), con il quale si è data attuazione alla riforma amministrativa di cui al Capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, hanno determinato, in particolare, gli ambiti di rispettiva responsabilità dello



seduta del 18 DIC. 2017	8
delibera 1530	

Stato, delle Regioni e degli Enti Locali per quanto riguarda compiti e funzioni in materia di protezione civile;

c) il decreto legge 15 maggio 2012 n.59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito nella legge n.100 del 12 luglio 2012;

d) la legge n° 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Le principali fonti normative di livello regionale:

a) la legge n° 32 dell’11 dicembre 2001 “Sistema regionale di Protezione Civile”

b) la legge n° 13 del 3 aprile 2015 “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”, che stabilisce che le attività di protezione civile di cui all’art. 12 commi 1 e 4 della LR 32/2001 transitano alla Regione.

CONSIDERATO CHE

- la L. 225/92 e s.m.i, pone in capo al Prefetto sia le attività di pianificazione (con la predisposizione, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, del piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione), sia la direzione unitaria, coordinandosi con il Presidente della Giunta, dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandogli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

- dall'assetto normativo richiamato risulta necessaria la definizione articolata ed integrata del quadro delle responsabilità e delle specifiche funzioni in capo ai diversi soggetti istituzionali coinvolti: per quanto riguarda eventi classificati calamitosi di cui alla lettera b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della 225/92 e s.m.i., resta in capo al Prefetto, coordinandosi con il Presidente della Giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli anche con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati; relativamente alla predisposizione di atti propedeutici alla realizzazione delle attività di pianificazione, il complesso delle attività verranno svolte congiuntamente dal Prefetto e dal Presidente della Giunta regionale in stretta sinergia e fattiva collaborazione all'interno del Comitato provinciale della Protezione Civile così come definito dall'art. 3 del presente protocollo;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, promuove l'adozione di “un modello organizzativo a livello



provinciale che preveda una Sala operativa unica e integrata, che da un lato attui quanto stabilito in sede di Centro di Coordinamento dei Soccorsi (d'ora in avanti CCS) e dall'altro raccolga, verifichi e diffonda le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema”;

- la Delibera di Giunta regionale 1388/2011 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella Regione Marche” recepisce, attua ed applica quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 con particolare riferimento alle primissime attivazioni, in casi di emergenza, da parte del sistema di protezione civile (locale e, qualora necessario e sulla base del principio di sussidiarietà, garantendo il necessario raccordo operativo e il coordinamento del livello sovracomunale, regionale e nazionale). Relativamente al modello organizzativo a scala provinciale (paragrafo 3 della DGR), viene ribadita la strategicità delle Sale Operative Integrate (d'ora in avanti SOI), come sale operative “uniche ed integrate” presenti in ogni ambito provinciale, antisismiche, con parcheggi ed ubicate su arterie stradali strategiche oltre che dotate di tutte le apparecchiature tecnologiche finalizzate a garantire tempestivamente la funzionalità; spesso le SOI sono state utilizzate anche come sede di riunione dei Comitati Operativi per le Viabilità (COV), che dipendono dalle Prefetture, con conseguenti positive sinergie tra lo stesso COV ed il Comitato provinciale di protezione civile;

- la Delibera di Giunta regionale 131/2013 “Approvazione dei Requisiti minimi dell'organizzazione provinciale di protezione civile” fornisce disposizioni analoghe alla DGR 1388/2011 al fine di armonizzare ed ottimizzare l'organizzazione del sistema di protezione civile di livello provinciale con particolare riferimento ai ruoli ed ai compiti delle rispettive Amministrazioni ed Istituzioni in situazioni emergenziali;

- le indicazioni operative del 22 aprile 2015 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nota n° eme 20575) inerenti “La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle aree di emergenza” evidenziano al punto 1.2 relativamente ai centri di coordinamento provinciali che “gli edifici comunemente adibiti ad ospitare la sede del C.C.S. coincidono con l'edificio ospitante la Prefettura” e “nella pianificazione provinciale d'emergenza risulta in linea di massima opportuno individuare ufficialmente almeno una sede alternativa ove allocare il C.C.S.”, opportunità che, nelle Marche, è stata resa possibile attraverso la realizzazione e l'operatività delle Sale Operative Integrate;



seduta del 8 DIC. 2017	10
delibera 1530	

- le Indicazioni operative, del 10 febbraio 2016, recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del Sistema di Protezione Civile” delineano gli indirizzi generali rispetto alla relazione tra le allerte diramate e le conseguenti azioni operative, con l’obiettivo di definire una calibrata risposta all’insorgenza degli eventi ai diversi livelli di coordinamento;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 160/Pres del 19/12/2016 “Procedure di allertamento del Sistema regionale Marche di Protezione Civile per il rischio idrogeologico ed il governo delle piene” ha recepito l’allegato 1 delle Indicazioni operative del 10/02/2016 di cui al punto precedente;
- alla luce del nuovo quadro normativo in materia di Protezione Civile conseguente alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed alla Legge regionale 3 aprile 2015 n. 13 che vede la Regione Marche sostituirsi in tali funzioni all’Ente Provincia, è necessaria una definizione articolata ed integrata del quadro delle competenze, responsabilità e specifiche funzioni in capo ai diversi soggetti istituzionali coinvolti;

PRESO ATTO CHE

- risulta indispensabile definire le modalità di svolgimento delle attività di pianificazione provinciale di protezione civile, compresi l’istituzione e l’operatività del Comitato provinciale di protezione civile e la predisposizione del piano provinciale di cui all’art. 14 della L. 225/92 e s.m.i.;
- è necessario delineare ed ottimizzare le modalità del coordinamento inter-organizzativo per l’attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare e superare le diverse situazioni di emergenza di livello superiore alla lettera a) di cui all’art. 2 della L. 225/92 e s.m.i.;
- è necessario evitare rischi di duplicazioni e di sovrapposizione di attività ottimizzando le risposte delle Istituzioni in modo da assicurare i massimi livelli di tutela dell’incolumità della popolazione e dell’integrità dei beni;
- nella Regione, in ciascun ambito provinciale, vi è una Sala Operativa cosiddetta Integrata funzionante, all’occorrenza, anche con modalità h24 e dotata, ciascuna, di tutta la strumentazione informatica e tecnologica idonea ad affrontare potenziali situazioni emergenziali.



RITENUTO CHE

- le attuali competenze della Regione Marche, delle Prefetture nonché quelle degli enti territoriali del Sistema Marche di protezione civile, debbono perseguire unicità di obiettivi al fine di realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile nella materia
- una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato, assume, coordinandosi con il Presidente della Giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, assicurando il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile;
- al fine di assicurare la massima efficacia della risposta a situazioni di emergenza, in relazione alle risorse disponibili, è fondamentale, anche in considerazione delle rispettive e sinergiche conoscenze ed esperienze, proseguire e rafforzare la forte sinergia e collaborazione tra le Prefetture e la Regione Marche maturata e sperimentata in occasione dei numerosi avvenimenti verificatisi in territorio regionale, in particolare nella fase attuale di ridefinizione dell'organizzazione del sistema regionale di Protezione Civile.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2

Finalità ed oggetto della convenzione

Il presente "Protocollo di Intesa" ha il duplice scopo di disciplinare attività preparatorie e pianificatorie e di codificare le procedure in emergenza attuate dal Prefetto e dal Presidente della Giunta regionale (d'ora in avanti Presidente) nella gestione degli eventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 della legge 225/92 al fine di assicurare il necessario coordinamento e la massima efficienza ed efficacia del sistema regionale di protezione civile, in armonia con le normative nazionali e regionali vigenti.



Art. 3

Compiti e funzioni del Comitato Provinciale della protezione civile in tempo ordinario

Il Comitato Provinciale della protezione civile (d'ora in avanti Comitato) è convocato, d'intesa con il Prefetto, e presieduto dal Presidente (o persona da lui delegata), con la composizione prevista dall'art. 12 comma 5 della LR 32/2001 di cui all'allegato 1, parte integrante del presente protocollo. Possono farne parte anche i referenti delle funzioni di coordinamento (o di supporto) come elencati nell'allegato 2. Può riunirsi in assetto ampio collegiale oppure, a seconda dell'esigenza, in configurazione ridotta. Il Comitato dovrà riunirsi almeno due volte all'anno. Nel Comitato, deve essere assicurata, sempre e comunque, la presenza di un rappresentante della Prefettura interessata e della Regione.

Il Comitato cura le attività di previsione, prevenzione e pianificazione oltre a garantire il monitoraggio, vigilanza e preventiva messa in sicurezza del territorio per ciò che concerne gli eventi prevedibili oltre a quanto delineato nelle attività di cui all'art. 5.

Art. 4

Il Comitato in emergenza: Centro Coordinamento Soccorsi c/o la Sala Operativa Integrata

Al verificarsi di un evento almeno superiore alla lettera "a" della L. 225/92 art. 2, il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei sindaci dei Comuni interessati (art.14 L.100/2012). Il Prefetto, sempre d'intesa con il Presidente, anche su segnalazione della SOUP o su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati, può disporre l'attivazione della Sala Operativa Integrata (SOI) presso i locali individuati in ciascuna Provincia e convocare il Comitato Provinciale che, in emergenza, assume la configurazione di Centro Coordinamento Soccorsi (CCS). Il coordinamento delle attività è assicurato dal Prefetto (o suo delegato) che assume, coordinandosi con il Presidente (o suo delegato), la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, raccordandosi anche con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Il Prefetto (o persona delegata) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi e vigila sull'attuazione, da parte di tutte le componenti del Sistema provinciale di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. Il



Presidente (o suo delegato) assicura il dispiegamento ed il razionale utilizzo di tutte le risorse a sua disposizione (volontariato compreso).

Le SOI sono organizzate in funzioni di coordinamento (o di supporto) di cui all'allegato 2 che rappresentano i diversi settori di attività competenti per le risposte operative da porre in essere nella tipologia emergenziale prevista o in atto, comunque di carattere provinciale. L'organizzazione e la logistica della SOI sono regolamentate da apposita convenzione (di cui all'allegato 3). I locali della SOI possono, qualora ritenuto opportuno, ospitare il Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.). Le SOI costituiscono l'interfaccia di livello territoriale (provinciale) della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP); ciascun Centro di Coordinamento dei Soccorsi provvederà costantemente ad aggiornare sull'evento in corso la SOUP sulle probabili evoluzioni e sulle principali criticità ovvero necessità.

Art. 5

Attività

Le Prefetture e la Regione, ferme restando le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale di protezione civile, si impegnano ad:

- a) assicurare la partecipazione di propri rappresentanti negli organismi e nei gruppi tematici di lavoro da istituire per l'elaborazione, approvazione e validazione dei piani di emergenza provinciali, per definire i criteri di rivisitazione della strutturazione dei piani medesimi, per l'elaborazione delle pianificazioni di emergenza di competenza prefettizia comprese quelle di difesa civile quando ciò si renda necessario per esigenze di protezione civile e qualora richiesto;
- b) promuovere incontri con i rappresentanti provinciali delle istituzioni/strutture operative e delle componenti (artt. 6 e 11 L. 225/92) che concorrono in via ordinaria a fronteggiare le emergenze di protezione civile, per definire congiuntamente le intese necessarie anche, attraverso la stipula di appositi protocolli operativi;
- c) favorire incontri e iniziative con gli Enti Locali volti a definire rapporti funzionali, modalità di collaborazione e modelli di intervento per assicurare, al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e c), L. 225/92, la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi nonché l'attuazione delle Indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 recanti "Metodi e



criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico”;

d) verificare la possibilità, concreta fattibilità e sostenibilità (anche economica) di una configurazione territoriale dei Centri Operativi Intercomunali (COI), integrando la tradizionale organizzazione dei Centri Operativi Misti - in ogni caso da rivedere, aggiornare e ridefinire in numero ragionevole e contenuto (comunque non superiore a 5 per ambito provinciale) - a cui aggregare amministrazioni locali omogenee, concordi e affini privilegiando, laddove possibile aggregazioni e le forme associative già in essere: Unioni montane, Unioni di Comuni, ambiti omogenei territoriali, etc.. In tal senso Prefetture e Regione si impegnano a promuovere specifici percorsi e incontri con gli enti locali, al fine di verificare l'opportunità di individuare, presso le amministrazioni più strutturate e/o organizzate, le sedi di tali centri operativi, rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche richieste.

Art. 6

Durata e validità

Il presente protocollo ha durata due anni dalla data della stipula. In caso di sopravvenute disposizioni normative e regolamentari che vadano a modificare le competenze degli Enti firmatari o di proposte tese a migliorare gli aspetti tecnico-organizzativi il presente Protocollo verrà congiuntamente riesaminato, anche su richiesta di una sola delle parti firmatarie.

Art. 7

Allegati

Sono parte integrante del presente Protocollo di Intesa i documenti di seguito in elenco

- Allegato 1: Componenti del Comitato provinciale di protezione civile (referenti e sostituti)
- Allegato 2: Nominativi delle funzioni di coordinamento/supporto (referenti e sostituti)
- Allegato 3: Logistica SOI

[Handwritten signature]



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Data

Per la Regione Marche
Il Presidente
Dott. Luca Ceriscioli



Allegato: 1 alla DGR n. _____ del _____

Componenti del Comitato Provinciale Protezione Civile – CPPC

<i>COMPONENTI DEL COMITATO</i>	<i>SOGGETTO DESIGNATO</i>	<i>MODALITA' DI DESIGNAZIONE</i>
Prefettura	<i>Referente</i> Sostituto:	Prefettura
Rappresentanti Forze dell'Ordine Polizia di Stato, CC, GdF	<i>Referente</i> Sostituto:	Prefettura
Regione	<i>Referente</i> Sostituto:	Regione
Comando Prov. le Vigili del Fuoco	<i>Referente</i> Sostituto:	VV. F
Rappresentanti della Provincia 3 nominativi: viabilità, scuole e ambiente	<i>Referente</i> Sostituto:	Provincia
Rappresentante delle Unioni Montane	<i>Referente</i> Sostituto:	UNCEM
Referente provinciale volontariato Gruppi comunali e associazioni	<i>Referente</i> Sostituto:	Nominativo fornito dalla regione
Rappresentante della Regione per i fiumi	<i>Referente</i> Sostituto:	Nominativo fornito dalla Regione
Rappresentante della Provincia per l'edilizia	<i>Referente</i> Sostituto:	Nominati all' occorrenza
Esperto in rischi (sismico, rifiuti, industriale, sanitario, incendi)	<i>Referente</i> Sostituto:	Nominati all' occorrenza
Esperti o rappresentanti Enti di gestione dei servizi essenziali della Provincia (ANAS, ENEL, Autostrade, Trenitalia, telefonia, gas...)	<i>Referente</i> Sostituto:	Nominati all' occorrenza
Guardia Costiera	<i>Referente</i> Sostituto:	



Allegato: 2 alla DGR n. _____ del _____

Nominativi delle funzioni di coordinamento/supporto (Augustus) sotto la direzione unitaria del prefetto in sede di CCS

Art. 14 L.225/92 e s.m.i. e, per le emergenze, ai sensi dell'art.2, lettera b e c della L. 225/92 e s.m.i.

FUNZIONE	SOGG/ETTO DESIGNATO	MODALITA' DI DESIGNAZIONE
COORDINAMENTO	<i>Referente</i> Sostituto Tecnico	Prefettura
	<i>Referente</i> Sostituto Tecnico	Regione
1 - Tecnica e di Pianificazione con compiti di raccolta dati ed informazioni per la valutazione dello scenario di rischio potenziale o in atto, la predisposizione di documentazione tecnica di supporto alle attività decisionali e di coordinamento	<i>Referente</i> Sostituto:	Regione
2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria	<i>Referente</i> Sostituto	Regione
3 - Mass Media ed informazione	<i>Referente</i> Sostituto	Prefettura
4 - Volontariato	<i>Referente</i> Sostituto	Referente provinciale volontariato
5 - Materiali e mezzi, con lo scopo di fornire un quadro aggiornato delle risorse di materiali e mezzi disponibili in situazione d'emergenza suddivise per aree di stoccaggio. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area dell'intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il coordinatore rivolge richiesta a livello centrale o regionale. Il responsabile di tale	<i>Referente</i> Sostituto	Regione



funzione segue altresì gli interventi di somma urgenza per ciò che concerne la viabilità e gli edifici (anche scolastici) per la tutela della privata e pubblica incolumità.		
6 - Trasporto, circolazione e viabilità	<i>Referente</i> Sostituto	Prefettura e Provincia
7 - Telecomunicazioni	<i>Referente</i> Sostituto	Ministero PP.TT. Ispettorato Territoriale Marche-Umbria
8 - Servizi Essenziali con compiti di risoluzione delle problematiche connesse alle reti infrastrutturali ed ai servizi di concerto con i Comuni	<i>Referente</i> Sostituto	Regione
9 - Censimento danni a persone e cose	<i>Referente</i> Sostituto	Regione, nominato all'occorrenza
10 - Strutture Operative S.a.R. (Search and Rescue)	<i>Referente</i> Sostituto	<u>Soccorso Tecnico Urgente:</u> VVF Capitaneria di Porto (direzione coordinamento nelle attività in mare) <u>Ordine e Sicurezza Pubblica:</u> FF. O. a competenza generale 1. Polizia di Stato 2. Arma dei Carabinieri Se richiesto dal soggetto designato dalla Prefettura (Prefetto o suo delegato) nella "Funzione coordinamento" 3. Guardia di Finanza
11 - Enti Locali con compiti di continuità amministrativa e contabile dell'Ente al fine di sostenere le spese per gli interventi immediati e supporto tecnico ed amministrativo ai Comuni	<i>Referente</i> Sostituto	Regione
12 - Materiali Pericolosi	<i>Referente</i> Sostituto	ARPAM -- Provincia
13 - Assistenza alla popolazione Il referente deve di concerto con i Comuni:	<i>Referente</i> Sostituto	Regione



<ul style="list-style-type: none">▪ Organizzare le aree attrezzate di ricovero ed assistenza alla popolazione colpita▪ Censire a livello nazionale e locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare		
14 - Centri di coordinamento COI/COM	<i>Designazione caso per caso</i>	Prefettura di intesa con Regione



seduta del 18 DIC. 2017	20
delibera 1530	

Allegato 3 alla DGR n. _____ del _____

Logistica SOI

Da applicare e calare a livello di ciascuna SOI

Condizioni minime indispensabili per l'accesso alla SOI

- ✓ La Regione Marche individua il soggetto (ed il sostituto) preposto alla gestione della SOI (apertura/chiusura, reperibilità, utilizzo e manutenzione macchinari, ecc.).
- ✓ La Prefettura indica il soggetto (ed il sostituto) reperibile da poter contattare in casi di necessità h 24.
- ✓ Definire l'elenco delle persone in possesso delle chiavi di accesso.
- ✓ Stabilire il personale in grado di utilizzare le apparecchiature della SOI (gruppi elettrogeni, riscaldamenti/condizionamento, centraline corrente, etc.)

Ciascuna delle due Amministrazione (Regione e Prefettura) devono possedere almeno un paio di mazzi di chiavi per l'accesso sia alla porta di ingresso che di tutti gli altri accessi (locale garage, locale ups, stanze interne, etc.)

- ✓ All'interno del gruppo dei componenti del CPPC (di cui all'allegato 1) e dei responsabili delle funzioni di coordinamento (allegato 2) possono essere individuati ulteriori da convocare in primissima battuta per garantire la pronta operatività della Sala.
- ✓ Anche se non specificatamente indicato, le attività della SOI sottintendono la presenza della coppia di reperibili di turno della Regione oltre al funzionario reperibile della Prefettura.

In sede di lavori ed attività del Comitato Provinciale di Protezione Civile, saranno stabilite le procedure di apertura e operatività della SOI territoriale e contestualmente definito il necessario aggiornamento procedure medesime (di carattere logistico) sia operativo e funzionale.